

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1933)

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ROMEI Roberto, MANCINO, ALIVERTI, RUBBI, REBECCHINI, COCO, CALCATERRA, COLOMBO SVEVO, COLOMBO VITTORINO (L.), COLOMBO VITTORINO (V.), CUMINETTI, FONTANA, FOSCHI, GALLO, PACINI, PETRILLI, RUFFINO e VETTORI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1986**

### Nuove misure a sostegno delle imprese in crisi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 95 del 1979, nota come « legge Prodi », ha avuto il merito di introdurre, nella disciplina del fallimento, un'apposita procedura per le grandi imprese in crisi, denominata « amministrazione straordinaria ».

L'amministrazione straordinaria fa parte ormai, come le altre procedure concorsuali, della prassi giuridica; gli scopi da essa perseguiti sono largamente condivisi dalla coscienza civile e sociale del paese, scopi che le precedenti procedure configurate dalla legge fallimentare solo in parte sono in grado di soddisfare. Infatti il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (la cosiddetta legge fallimentare), risente delle condizioni storiche e della situazione economica in cui è nato. I principi generali che lo informano tengono conto di un'economia la cui spina dorsale era costituita da piccole e medie imprese. I dissesti di tali soggetti, configurati come imprenditori che esercitano un'attività com-

merciale, sono al centro dei problemi che si era posto il legislatore dell'epoca, preoccupato principalmente dei creditori che rimanevano insoddisfatti e di non lasciare in vita imprese che fossero causa di nuovi dissesti per la mancata realizzazione dei crediti da parte di altri soggetti, a loro volta imprenditori commerciali.

Per queste ragioni la scelta del 1942 fu quella di creare una serie di procedure, dall'amministrazione controllata al fallimento, graduate in relazione alla gravità della situazione di insolvenza, in cui quella più drastica, cioè la procedura fallimentare, si risolve nella disgregazione completa dell'impresa deficitaria attraverso la liquidazione di tutte le sue attività ed il rispetto della parità di trattamento dei creditori.

Tali procedure, peraltro, non tengono conto di elementi importanti quali la tutela dei livelli occupazionali, il valore dell'azienda funzionante, la capacità produttiva, l'ordine

del settore economico, l'equilibrio del mercato. Sarebbe pertanto una forzatura pretendere di introdurre tali aspetti apportando qualche semplice ritocco all'attuale tessuto legislativo.

L'istituto dell'amministrazione straordinaria, previsto dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alle finalità di tutela dei diritti dei creditori ha aggiunto quelle di salvaguardare i livelli occupazionali.

I risultati, che l'applicazione di questa procedura ha dato, non sempre però sono stati soddisfacenti. In diversi casi si è assistito a lungaggini ed incertezze nella fase di attuazione che hanno creato una serie di difficoltà per i creditori. Trattandosi di grandi gruppi, queste difficoltà sono ricadute sulle piccole e medie imprese che avevano rapporti con essi, minandone la solidità economica. L'interesse pubblico invocato per l'intervento straordinario ha finito così col perdere ogni consistenza, aggravando i problemi invece che renderli meno pesanti rispetto ai risultati che si sarebbero ottenuti con le procedure di tipo tradizionale.

Occorre anche rilevare che gli insuccessi cui è andata incontro la procedura di amministrazione straordinaria (tanto che ne è stata proposta l'abrogazione) sono dipesi in buona parte da fattori più generali che non riguardano soltanto le modalità di funzionamento della procedura stessa.

In primo luogo occorre ricordare l'eccezionalità del periodo in cui è nata ed è stata applicata con maggior frequenza la legge n. 95 del 1979. Questo periodo si caratterizza per l'entrata in crisi della grande impresa e per i timori, tutt'altro che infondati per la presenza nel paese di gruppi eversivi, che la situazione sociale potesse degenerare fino al punto di diventare incontrollabile. Data l'eccezionalità della situazione — ed è questo il secondo ordine di fattori che hanno compromesso il buon esito della legge — essa andava affrontata con adeguati strumenti di politica industriale.

Ma ciò è stato possibile realizzare solo in parte e con innovazioni tali (basti ricordare

a questo proposito la legge n. 675 del 1977) che alla prova dei fatti si sono rivelate scarsamente efficaci.

Il panorama economico e sociale appare attualmente meno agitato. Le grandi imprese hanno nella maggior parte dei casi completato quei processi di ristrutturazione la cui necessità si era manifestata con particolare urgenza. Molte di esse hanno ritrovato nuovi equilibri gestionali e ripreso ad effettuare una politica di investimenti. A livello sociale è maturata una maggiore consapevolezza circa il ruolo dell'impresa e circa le regole che presiedono al suo funzionamento, grazie anche all'attenzione che lo Stato ha dedicato a questi problemi, permettendo a larghi strati sociali di rendersi conto dei complessi meccanismi che costituiscono il motore delle moderne economie e rendendo meno emotiva la convivenza dei vari interessi nell'ambito aziendale. Anche a livello teorico e tecnico, grazie all'esperienza che è stata fatta, è maturata una maggiore consapevolezza circa gli strumenti di analisi e di intervento, e i risultati che si possono acquisire.

Sembrano perciò sussistere le condizioni per una riformulazione della legge n. 95 del 1979, che risponda all'esigenza di una specifica procedura il cui punto focale sia l'interesse pubblico alla sopravvivenza di una grande impresa o gruppo ed il cui scopo principale non consista nella tutela di interessi contrastanti, come quelli dei creditori e dei dipendenti, ma piuttosto nella salvaguardia della realtà aziendale in quanto effettivamente risanabile.

A tali obiettivi è rivolto il presente disegno di legge, con il quale la disciplina della legge Prodi viene completamente ridisegnata secondo una prospettiva che si sforza di coniugare le garanzie dei creditori, le esigenze socio-economiche correlate alla sopravvivenza di margini occupazionali ed il recupero, la ristrutturazione ed il rilancio delle potenzialità aziendali.

A tal fine si prevede anzitutto un diverso quadro di presupposti che possono dar luogo all'amministrazione straordinaria, la quale può essere disposta nei confronti di im-

prese che, per il numero degli addetti, per le dimensioni e caratteristiche produttive, per l'ammontare del passivo, rivestano una tale rilevanza che la loro eventuale scomparsa inciderebbe gravemente sull'assetto socio-economico della comunità locale o regionale. Poichè, tuttavia, l'interesse pubblico all'esplorabilità dell'amministrazione straordinaria non può che essere selettivamente orientato con riferimento a parametri oggettivi e predeterminati, si prevede che, in ogni caso, non possono essere assoggettate alla procedura in questione le imprese con un numero di addetti inferiore a 600 e la cui esposizione debitoria non sia suscettibile di risanamento (articolo 1, comma 1).

Può peraltro accadere che, per la particolare conformazione assunta in concreto dalla impresa, ad essa si ricolleghino altre imprese controllanti o controllate, ovvero imprese sottoposte alla stessa direzione o imprese finanziatrici: è apparso quindi logico sottoporre anche tali imprese alla procedura di amministrazione straordinaria, anche se esse non versino nelle condizioni sopra indicate (articolo 1, comma 2). Viene comunque esclusa l'amministrazione straordinaria per le imprese assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa (articolo 1, comma 3): e ciò per l'ovvia considerazione che, attesa la loro natura giuridica, gli interessi pubblici e privati che ad esse si riferiscono ben possono essere perseguiti con l'ordinario strumento liquidativo previsto dalla legge fallimentare.

La fase preliminare della procedura si colloca nell'ambito delle attività normalmente svolte dal tribunale per accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa: se nel corso di tale esame, per una delle imprese astrattamente assoggettabili all'amministrazione straordinaria in base all'articolo 1, risulti lo stato di insolvenza o, comunque, risulti che l'impresa abbia omesso di corrispondere non meno di tre mensilità ai dipendenti, il presidente del tribunale competente dispone la trasmissione degli atti in copia autentica al Ministro dell'industria ai fini dell'eventuale inizio della procedura di amministrazione straordinaria (articolo 2).

A questo punto prende l'avvio il meccanismo di accertamento delle condizioni che possono legittimare il ricorso all'amministrazione straordinaria: il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il commissario il quale, entro tre mesi, elabora il programma di risanamento e, nel frattempo, provvede alla conservazione del patrimonio dell'impresa (articolo 3, comma 1). Il Ministro, inoltre, nomina il Comitato di sorveglianza, in cui devono essere presenti due creditori chirografari, cui spetta di esprimere il parere preventivo sul programma di risanamento formulato dal commissario e su ogni altra questione di cui sia investito dal Ministro o dal commissario (articolo 4).

Peraltro il controllo circa la fattibilità del programma di risanamento non è affidato soltanto al Comitato di sorveglianza ma passa, altresì, al vaglio di un'istanza tecnico-amministrativa (è questa una ulteriore novità della disciplina qui proposta) da istituirsi in via permanente nell'ambito del Ministero dell'industria con competenza generale in ordine a tutte le fattispecie di amministrazione straordinaria.

Detta istanza, che assume la denominazione di Comitato permanente di valutazione, svolge le funzioni di istruttoria e di analisi dei costi-benefici connessi al programma, nonchè degli aspetti concernenti le situazioni creditorie e debitorie, le esigenze dell'occupazione e il futuro assetto generale dell'impresa (articolo 5). A tal fine si prevede che il programma di risanamento redatto dal commissario sia corredato da un piano economico-finanziario di cui sono indicati dettagliatamente le direttrici e i criteri informativi.

Sul programma così articolato il Comitato permanente esprime il parere, anche modificando, se del caso, le linee elaborate dal commissario; il programma diviene esecutivo con l'approvazione del Ministro dell'industria che, contestualmente, emette il decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria (articolo 6), che non può superare, nel massimo, la durata di un quadriennio (articolo 9).

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Poichè è sembrato che l'avvio del risanamento debba necessariamente accompagnarsi alla predisposizione di un quadro di garanzie in favore dei creditori, si è previsto che, entro un congruo termine dall'investitura, il commissario predisponga l'elenco di quanti vantano obbligazioni nei confronti dell'impresa e che la verifica dei relativi titoli sia compiuta mediante l'ordinaria procedura prevista in materia dalla legge fallimentare anche per ciò che attiene alla ripartizione dell'attivo e al pagamento dei crediti, sia pure con le limitazioni e con le caratteristiche specifiche che tali rapporti assumono nell'ottica del superamento della crisi aziendale e del risanamento finanziario e produttivo (articoli 7 e 8).

Vengono quindi precisati i poteri del commissario (articolo 10), la regolamentazione dei rapporti di lavoro, con particolare beneficio per i dipendenti licenziati (articolo 11), e la competenza per le controversie (articolo 12).

Particolari norme sono dettate per la cessione totale o parziale di beni, imprese e società di cui il programma di risanamento prevede la alienazione (articolo 13). Allo scopo di risolvere definitivamente taluni problemi interpretativi e applicativi sorti in passato si prevede un regime apposito per le imprese da assoggettare alla medesima procedura di amministrazione straordinaria (articolo 14) e per la revoca dei mandati all'incasso (articolo 15).

Accogliendo una indicazione suggerita dall'esperienza si è poi espressamente ipotizzata la costituzione di società per azioni, da parte dei creditori dell'impresa da risanare ai quali viene offerta la possibilità di convertire in azioni di tali società i loro crediti, con taluni benefici fiscali atti a favorire dette operazioni (articolo 16).

Può accadere che, una volta avviata la procedura di amministrazione straordinaria, fattori negativi imprevisi, comunque non superabili, ne rendano economicamente impossibile la prosecuzione per l'accertata inattuabilità, nel termine stabilito, del programma di risanamento. In tal caso, esclusa ogni ipotesi di continuazione di un esperimento che si rivela inutile e dannoso per la collettività e per gli stessi creditori, non resta al Ministro che revocare il decreto di ammissione all'amministrazione straordinaria: si riapre così la procedura fallimentare mediante la comunicazione al tribunale del decreto di revoca (articolo 17).

L'articolo 18 regola invece le modalità da osservare nell'ipotesi che la procedura di amministrazione straordinaria pervenga alla sua normale definizione.

Con l'articolo 19 viene istituito presso il Mediocredito centrale l'apposito Fondo per le procedure di risanamento delle imprese. Infine, gli articoli 20 e 21 prevedono rispettivamente la copertura di bilancio e l'abrogazione delle vigenti disposizioni in contrasto con la nuova disciplina che si intende adottare.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria)*

1. Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora per il numero degli addetti, per le dimensioni, potenzialità e caratteristiche produttive, per l'ammontare delle passività, la loro cessazione inciderebbe gravemente sull'assetto socio-economico della comunità locale o regionale. In ogni caso non possono essere assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese aventi un numero di addetti inferiore a seicento.

2. Sono altresì soggette alla medesima procedura ancorchè non si trovino nelle condizioni previste nei precedenti commi:

a) la società che controlla, direttamente o indirettamente, così come previsto dall'articolo 2359 del codice civile, la società in amministrazione straordinaria;

b) le società direttamente o indirettamente controllate, così come previsto dall'articolo 2359 del codice civile, dalla società in amministrazione straordinaria o dalla società che la controlla;

c) le società che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte alla stessa direzione della società in amministrazione straordinaria;

d) le società che hanno concesso finanziamenti o garanzie all'impresa in amministrazione straordinaria per un importo superiore, secondo le risultanze dell'ultimo bi-

lancio, a un terzo del valore complessivo delle proprie attività.

3. Non possono essere sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese assoggettabili anche in modo non esclusivo alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

#### Art. 2.

*(Fase preliminare della procedura di amministrazione straordinaria)*

1. Qualora, per una delle imprese di cui all'articolo 1, risulti lo stato di insolvenza a norma degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, a seguito dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, risulti comunque accertato il mancato pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione ai dipendenti, il presidente del tribunale competente, a norma dell'articolo 9 dello stesso regio decreto, dispone la trasmissione di tutti gli atti, in copia autentica, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 3.

*(Nomina del commissario)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 2, dispone per l'amministrazione conservativa del patrimonio dell'impresa nominando un commissario che elabora entro tre mesi il programma di risanamento previsto dall'articolo 6, del quale cura l'esecuzione. Il commissario è scelto tra persone particolarmente qualificate sotto il profilo imprenditoriale, scientifico o professionale; nella scelta il Ministro potrà avvalersi dei pareri espressi dalle organizzazioni imprenditoriali, dagli ordini professionali e dalle Università.

2. Qualora il commissario non ritenga possibile il risanamento dell'impresa, resti-

tuisce gli atti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e ne informa il Comitato permanente di cui all'articolo 5 il quale, in ogni caso, è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 6.

3. Nel periodo che precede il decreto di ammissione alla procedura straordinaria ovvero la restituzione degli atti al tribunale a norma dell'articolo 6, comma 6, il commissario può compiere, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, tutti gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, tenendo conto degli interessi dei creditori e della salvaguardia dei posti di lavoro, anche mediante il ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni speciale.

#### Art. 4.

##### *(Comitato di sorveglianza)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 2, nomina il Comitato di sorveglianza, composto di cinque membri, due dei quali creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dalla impresa insolvente, determinando il compenso del presidente e dei componenti.

2. Il Comitato di sorveglianza esprime il parere preventivo sul programma di risanamento, sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e sulle cessioni di cui all'articolo 13.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il commissario possono richiedere pareri al Comitato di sorveglianza in ogni fase della procedura.

#### Art. 5.

##### *(Comitato permanente di valutazione dei programmi di risanamento)*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il

Comitato permanente di valutazione dei programmi di risanamento per le grandi imprese in crisi. Esso ha compiti di istruttoria tecnica e di valutazione dei programmi di risanamento, con specifico riguardo ai costi, ai benefici, al soddisfacimento dei creditori, alla tutela dell'occupazione, alla formazione di nuovi assetti imprenditoriali.

2. Il Comitato permanente è composto da tre membri, nominati a tempo determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali abbiano maturato specifiche esperienze di progettazione o direzione tecnica di impianti produttivi o di amministrazione e ristrutturazione aziendale. Il Comitato è integrato di volta in volta da due esperti nel ramo di attività dell'impresa di cui all'articolo 2, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a designare i membri supplenti i quali subentrano in caso di impedimento dei membri effettivi del Comitato.

4. Partecipano alle sedute del Comitato permanente, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, un rappresentante della Regione ove sono ubicati in prevalenza gli impianti dell'impresa assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria nonchè il commissario.

5. I membri del Comitato permanente e coloro che partecipano ai suoi lavori sono tenuti al segreto d'ufficio.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono determinati i compensi dei membri del Comitato permanente, in armonia con i criteri stabiliti per attività equipollenti.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sull'attività svolta dal Comitato permanente nell'ambito della relazione annuale sulle amministrazioni straordinarie.

## Art. 6.

*(Programma di risanamento)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ricevuti gli atti dal tribunale, li trasmette immediatamente in copia al commissario e al Comitato permanente di valutazione dei programmi di risanamento per le grandi imprese in crisi.

2. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione del programma, è tenuto a dichiarare se sia possibile risanare l'impresa insolvente modificando, ove occorra, il programma medesimo dopo aver acquisito il parere del commissario.

3. Il programma di risanamento è corredato da un apposito piano economico e finanziario, all'uopo depositato dal Comitato permanente, che dovrà prevedere anche le possibili modalità relative alla liquidazione dei debiti contratti per la prosecuzione dell'esercizio di impresa e di quelli pregressi.

4. Il programma di risanamento diviene esecutivo con la approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, contestualmente, emette il decreto di ammissione della impresa alla procedura di amministrazione straordinaria dandone comunicazione al tribunale competente.

5. In caso di situazioni particolarmente complesse, debitamente motivate, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere una proroga non superiore a trenta giorni del termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 1, e una proroga di quindici giorni del termine di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Qualora il Comitato permanente ritenga che non sia possibile la formazione di un adeguato programma di risanamento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato restituisce gli atti al presidente del tribunale il quale dispone per la dichiarazione di fallimento, stabilendo altresì che il commissario assuma le funzioni e i poteri del curatore fallimentare.

7. Il tribunale, apprezzata la peculiarità di specifiche situazioni, può nominare diverso curatore del fallimento, in sostituzio-

ne del commissario, fornendone adeguata motivazione. In tal caso il commissario cessa dalle sue funzioni e consegna al curatore fallimentare beni e documenti dell'impresa dichiarata fallita. Tutti gli atti compiuti restano comunque validi ed efficaci.

Art. 7.

*(Accertamento del passivo)*

1. Entro centoventi giorni dall'inizio della procedura di amministrazione straordinaria il commissario deposita nella cancelleria del tribunale di cui all'articolo 2 l'elenco dei creditori con l'indicazione analitica dei titoli relativi. Del deposito è dato avviso a ciascun creditore a cura del commissario.

2. Nel caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 6, il commissario procede al deposito dello stato passivo presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Per l'accertamento del passivo si applicano gli articoli da 92 a 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito il curatore con il commissario. Qualora, a norma dell'articolo 17, il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione sia revocato e intervenga la dichiarazione di fallimento, l'accertamento così effettuato tiene luogo di quello previsto dalle predette disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 8.

*(Progetto di ripartizione dell'attivo  
e trattamento dei crediti)*

1. Nel caso di assoggettamento dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria le somme anticipate, a qualunque titolo, dall'erario non sono prededucibili rispetto ai crediti privilegiati e chirografari, che saranno liquidati al termine della procedura medesima, ma hanno la precedenza rispetto agli eventuali diritti del titolare o dei titolari dell'impresa.

2. I crediti da lavoro dipendente, quelli ipotecari, pignoratizi e con causa di prelazione, maturati anteriormente alla dichiarazione di insolvenza, saranno rimborsati integralmente entro il limite della originaria quota capitale; i crediti chirografari saranno liquidati entro il limite del trenta per cento, in armonia con i criteri del programma di risanamento, tenendo presente la situazione esistente all'atto della dichiarazione dello stato di insolvenza e valutando le attività in termini di realizzo liquidatorio.

3. I crediti di cui al comma 2 sono garantiti dallo Stato a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 19: la loro liquidazione deve essere effettuata entro il termine massimo di quattro anni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.

#### Art. 9.

##### *(Durata ed effetti della procedura di amministrazione straordinaria)*

1. La procedura di amministrazione straordinaria comporta la continuazione dell'esercizio dell'impresa ed ha la durata di un triennio. In casi eccezionali il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) può autorizzare la proroga di un anno, attribuendo a tal fine le ulteriori risorse finanziarie occorrenti.

2. La procedura medesima è equiparata alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa ed è disciplinata — in quanto non diversamente stabilito con la presente legge — dagli articoli 194 e seguenti e dall'articolo 237 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### Art. 10.

##### *(Poteri e compensi del commissario)*

1. Il commissario dà esecuzione al programma di risanamento approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine egli esercita le funzioni e i poteri dell'imprenditore, chiedendo l'autorizzazione al Comitato di sorveglianza per gli atti non previsti dal pro-

gramma ed eccedenti l'ordinaria amministrazione.

2. Il compenso del commissario è liquidato dal Comitato di sorveglianza con riferimento agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e dell'attività da lui svolta.

#### Art. 11.

##### *(Trattamento dei lavoratori eccedenti)*

1. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1, eccedenti la manodopera necessaria alla continuazione dell'esercizio di impresa, sono inseriti in elenchi speciali presso gli uffici di collocamento territorialmente competenti. Agli stessi, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data del licenziamento, viene erogata una indennità di nuova sistemazione pari all'ammontare del trattamento di cassa integrazione guadagni speciale.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare a corsi di formazione e riqualificazione professionale organizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con le Regioni interessate.

3. Ai medesimi lavoratori dipendenti che dimostrino di avere iniziato una attività di lavoro autonomo viene concesso, in alternativa alla indennità di cui al comma 1, un incentivo pari all'ammontare di due annualità di detta indennità.

4. I lavoratori di cui al comma 1 hanno la precedenza qualora le imprese di cui agli articoli 1 e 13 procedano a nuove assunzioni rispettivamente entro 24 e 48 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro ovvero di iscrizione negli elenchi speciali.

5. Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti il decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione

dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 12.

*(Competenza per le controversie  
relative alla procedura)*

1. Il tribunale di cui all'articolo 2 è funzionalmente competente per tutte le azioni, promosse dal commissario o nei suoi confronti, in materia di rapporti patrimoniali o comunque inerenti l'attività dell'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.

Art. 13.

*(Cessione totale o parziale di beni, imprese  
e società)*

1. Nel caso in cui il programma di risanamento preveda la cessione di società o di imprese o di parti strutturalmente e funzionalmente autonome di esse, immobili o mobili in blocco, il prezzo della cessione, ove non sia stato indicato nel programma di risanamento, è determinato da un collegio arbitrale, composto da tre persone delle quali una, con funzioni di presidente, è designata dal presidente del tribunale di cui all'articolo 2, una è nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e una è nominata dal Comitato di sorveglianza, entro trenta giorni.

2. Per quanto possibile dev'essere preservata l'unità dei complessi operativi: a tal fine il commissario fornisce al collegio anzidetto tutti gli elementi utili di valutazione. Il presidente del collegio può richiedere ed acquisire ogni altro elemento di conoscenza.

3. Il collegio arbitrale deve attenersi a criteri di valutazione che tengano conto sia del valore di stima dei beni da trasferire, sia della redditività del complesso all'atto della stima e nel biennio successivo.

4. Alla cessione, che può avvenire anche mediante asta pubblica, non si applicano

le disposizioni contenute nell'articolo 2560 del codice civile.

5. La cessione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è soggetta all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione.

6. Con il decreto di cessione è autorizzata la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi speciali iscritti sui beni da trasferire.

#### Art. 14.

*(Imprese assoggettate alla medesima procedura di amministrazione straordinaria)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario, dispone, con proprio decreto, che le imprese assoggettate alla medesima procedura di amministrazione straordinaria, le quali abbiano svolto e svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito e costituiscano fasi o stadi di un'impresa sostanzialmente unitaria, ovvero siano sottoposte alla stessa direzione amministrativa, siano considerate, sin dall'inizio della procedura e per tutta la durata di essa, come un unico soggetto avente come denominazione sociale quella di una delle società sottoposte alla procedura, a far data dall'inizio di questa e per tutta la sua durata.

2. Restano ferme l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese del gruppo e l'eseribilità delle azioni revocatorie fra le imprese stesse. Il risultato della gestione, al momento della chiusura della procedura, viene imputato alle singole imprese proporzionalmente al rapporto esistente, per ciascuna impresa, tra il valore del passivo e quello dell'attivo stimato all'inizio della procedura.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di cui al comma 1, il commissario deve depositare copia dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede delle imprese interessate nonché curarne la pubblicazio-

ne nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel foglio degli annunci legali della provincia.

Art. 15.

*(Revoca dei mandati all'incasso)*

1. Nella procedura di amministrazione straordinaria, salva l'eseribilità di azioni revocatorie fallimentari, la comunicazione, da parte del commissario, della revoca per giusta causa di mandati irrevocabili all'incasso rilasciati nei due anni precedenti l'inizio della procedura, anche se nell'interesse del creditore, per crediti che maturano durante la gestione commissariale e relativi a contratti con terzi debitori nei quali il commissario stesso sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. L'eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, è ammessa solo nei confronti dell'amministrazione straordinaria.

Art. 16.

*(Società per azioni costituite da creditori)*

1. Possono essere costituite, con le modalità stabilite nel programma di risanamento, ovvero previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza, una o più società per azioni tra creditori, i quali rappresentino la maggioranza dei crediti chirografari e convertano in azioni delle stesse società i rispettivi crediti nella misura in cui questi avrebbero potuto essere soddisfatti in sede di ripartizione dell'attivo. Le società così costituite sono preferite, anche a parità di condizioni, ad altri acquirenti del patrimonio delle imprese in amministrazione straordinaria o di parte di esso.

2. La costituzione delle società di cui al comma 1 è esente da ogni imposta.

3. L'aliquota delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dalle stesse società per i primi tre esercizi di attività, è ridotta alla metà.

4. Nella determinazione del reddito imponibile delle persone giuridiche, che procedano alla conversione dei propri crediti in azioni di società costituite ai sensi del comma 1, è deducibile l'accantonamento iscritto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile in apposito fondo del passivo fino alla concorrenza del totale dei crediti convertiti in azioni. La deduzione è ammessa nel periodo di imposta in cui viene operato il consolidamento.

Art. 17.

*(Revoca della procedura)*

1. Qualora, nel corso della procedura, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerti l'impossibilità di attuare il programma di risanamento revoca il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 6, dandone comunicazione al tribunale competente il quale dispone per la dichiarazione di fallimento.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede nel modo indicato nel comma 1 anche nel caso in cui, al termine del periodo stabilito per la procedura di amministrazione straordinaria, non sia stato attuato il programma di risanamento.

3. Ai casi previsti dai primi due commi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 6.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nel caso in cui sia stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria di più società o imprese, l'attuazione del programma di risanamento deve essere verificata in modo unitario per la totalità delle stesse.

Art. 18.

*(Chiusura della procedura)*

1. Il commissario, attuato il programma di risanamento, chiede al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la dichiarazione di chiusura della procedura.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, effettuati gli opportuni accertamenti, con proprio decreto, dichiara chiusa la procedura.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato al tribunale di cui all'articolo 2. Il tribunale, con decreto, dà atto della chiusura della procedura e ordina, in quanto necessario, l'iscrizione dei provvedimenti ministeriale nel registro delle società commerciali.

#### Art. 19.

*(Fondo per le procedure di amministrazione straordinaria)*

1. È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine il Fondo per le procedure di amministrazione straordinaria.

2. Le somme stanziare vengono erogate in conformità alle modalità stabilite nel programma di risanamento.

3. La dotazione del Fondo è costituita da un importo iniziale pari a lire 300 miliardi; a tale dotazione affluiscono i proventi eventuali delle amministrazioni straordinarie.

#### Art. 20.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante appositi stanziamenti da prevedersi, in ragione di lire 300 miliardi per ciascun anno, nelle leggi finanziarie relative agli anni dal 1987 al 1990. Per l'anno 1987 si provvede per lo stesso importo mediante le somme residue del capitolo 4554 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, nonché del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 42, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988.

## Art. 21.

*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogati il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; la legge 13 agosto 1980, n. 445; l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544; la legge 31 marzo 1982, n. 119; l'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696; gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212; l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143; il decreto-legge 2 novembre 1985 n. 593, convertito dalla legge 18 dicembre 1985, n. 755; il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45; il decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411.